

Elena Vannucchi

VITTIME E COLPEVOLI.
DONNE E GIUSTIZIA NELLE CARTE GIUDIZIARIE
DELLA MONTAGNA NEL CINQUECENTO

[Già pubblicato in HOMO APPENNINICUS. *Donne e uomini delle montagne*
Atti delle giornate di studio (Capugnano, 8 settembre 2007 - Porretta Terme, 10 novembre 2007),
a cura di Renzo Zagnoni, Porretta Terme - Pistoia, 2008, pp. 137-146.

© Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria
(Pistoia) - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

Ho cominciato ad interessarmi alle vicende giuridiche riguardanti le donne un po' di tempo fa, quando, nell'Archivio di Stato di Pistoia, leggendo un documento assai particolare perché praticamente unico del suo genere, un registro di condanne del XIII secolo, mi capitò sott'occhio l'annotazione in calce ad una sentenza relativa ad una vicenda di omicidio nella quale un tale aveva pugnalato a morte una donna. L'annotazione recitava: *dimidiata pena quia persona obfensa erat mulier*¹. Da allora il mio interesse sulla situazione giuridica della donna nella storia è costantemente cresciuto, e questa occasione di sondare i rapporti tra donne e giustizia nella montagna tra Pistoia e Bologna mi ha permesso di approfondire certi studi su una documentazione di notevole interesse, di cui dirò più avanti. Prima credo che sia necessario chiarire il senso del titolo.

Vittime e colpevoli. La scelta del filo conduttore di questa conversazione, lungi dal voler suscitare qualsiasi commento di carattere partigiano e/o femminista, si inserisce, invece, in questa serie di ricerche delle quali da tempo mi sto occupando, che costituiscono un tassello di quella storia di genere che da qualche anno accentra gli interessi e gli studi degli storici, ma anche delle storiche, e sia detto questo senza nessun intento polemico. A dire il vero mi sarebbe piaciuto osare un titolo fortemente aggressivo e del tutto sessista, come *Vittime e innocenti*, ma ahimè, la documentazione mi diceva che ciò si discostava fortemente dal vero; un virtuosismo discutibile riuscire a dimostrare un assunto del genere. Dunque *vittime e colpevoli*, va detto per giustizia e per oggettività, dopo uno studio obiettivo delle vicende storiche che abbiamo indagato; *vittime e colpevoli* da un punto di vista giuridico, non sociale né morale; e perché consideriamo i nostri soggetti di studio inserite a pieno titolo nella categoria umana, che non differenzia sesso maschile da femminile, ma è un consorzio indistinto di esseri che possono essere di volta in volta vittime e colpevoli, rispetto a fatti avvenuti, a reati agiti o subiti. Ecco dunque chiarito l'intento del titolo. Fin qui tutto bene, o quasi: ma si parla solo di donne? E gli uomini? Gli uomini, guardando nello specchio del titolo, sono colpevoli, ma quasi mai vittime; o meglio, vittime delle donne. E questo, oltre che veramente triste, è anche veramente normale. Ciò significa, in breve, che i reati subiti da donne sono per la maggior parte commessi da uomini e che i reati per i quali le donne sono colpevoli non vedono quasi mai gli uomini come vittime.

Ma parleremo anche di questo, più avanti; fin d'ora, però, vorrei dichiarare che esiste un senso non di parte in questa analisi, anche perché si tratta di vedere come i meccanismi della giustizia funzionavano in una data realtà geografica ed in un certo periodo storico, e come erano applicati a soggetti giuridici particolari, come appunto le donne, nello scorcio del secolo XVI.

Dunque l'ambiente storico e geografico è quello della montagna tra Emilia e Toscana, una montagna entrata nello stato mediceo con la perdita della libertà ed autonomia che godeva come distretto di Pistoia a partire dal 400. Il passaggio dalla distrettuazione pistoiese al dominio fiorentino non causò profondi rivolgimenti nella vita e nell'assetto sociale delle genti e dei paesi di montagna; accadde solo, come capita spesso in questi casi, di mutar padrone e perciò di mutare, in peggio, tenore di vita, specie a causa delle assai esose tassazioni e dei molteplici balzelli imposti dalla Dominante, cioè dal governo centrale fiorentino. Per il resto la vita scorreva giuridicamente sempre uguale e, anche se intorno alla metà del 500, per la precisione nel 1559, Firenze aveva approvato, se non ispirato, gli statuti per la Montagna superiore - questa la definizione della zona montana al confine

¹ ASP, *San Jacopo*, 4, c. 35^r, anno 1295.

con l'Emilia - nelle linee fondamentali si trovano riprese le disposizioni che le comunità avevano adottato nei due secoli passati e trascritto nelle loro precedenti singole compilazioni normative. Il peso del dominio era limitato alla imposizione di amministratori di giustizia legati a Firenze e da Firenze scelti e le differenze erano dunque connesse alla macchina amministrativa. La legislazione riguardante, invece, la giustizia civile e penale era rimasta praticamente intatta, di pertinenza del Capitano della Montagna, che era una figura che governava questo territorio sin dal XIV secolo²; dunque, nell'esercizio della giustizia, il capitano si riferiva in genere alle precedenti compilazioni di cui si diceva prima o, nei casi più semplici, alle norme consuetudinarie. In un quadro del genere, dunque, di immobilismo legislativo ma anche, diciamo, giuridico, la condizione - appunto giuridica - della donna rimaneva immutata: diversa da quello dell'uomo, non inferiore, ma si può dire con caratteri attenuati. Potremo affermare che la donna aveva una personalità giuridica più debole rispetto a quella degli uomini, i di lei diritti in campo giudiziario risultavano ridotti sotto il profilo della capacità di agire ma non della responsabilità; le donne rimanevano ufficialmente sotto tutela dell'uomo - fosse il marito o il padre - e questa tutela era estesa anche ai suoi rapporti con la giustizia; ma nei casi necessari le donne erano giudicate secondo la legge. È vero però, per quanto attiene la materia penale, che in quasi tutte le disposizioni statutarie si collocava una norma nella quale si vietava di costringere persone di sesso femminile a recarsi a palazzo del Comune per qualche reato che le riguardava o per rendere testimonianza, escluso che per il caso, gravissimo, di omicidio da esse commesso. Ciò al fine di garantire la sicurezza fisica della donna, indifesa e debole fuori dal nucleo familiare e per tutelarne il pudore, anche se, sia detto per inciso, questa disposizione si configura anche come norma di protezione dell'onore familiare di cui restavano, a pieno titolo, responsabili i maschi della famiglia. Dunque, sintetizzando, la donna soggetto giuridico debole, con diritti attenuati, ma anche soggetto giuridico tutelato. Ma: soggetto giuridico? Il dubbio sorge dalla riflessione che, se negli statuti si prevedevano casi particolari (ad esempio la violenza carnale) nei quali la donna era considerata elemento passivo, ossia vittima di reati, erano meno frequenti quelli nei quali essa compariva come soggetto attivo, cioè eventuale autrice di reati. Mi spiego. Nelle disposizioni statutarie non si usa mai, o solo eccezionalmente, il femminile per indicare il possibile responsabile di reati; ma si utilizza per lo più una perifrasi per definire il tipo generico del presunto colpevole, indicandolo, ad esempio, come persona di qualsiasi grado e condizione (*aliqua persona cuiusque gradus et conditionis*); espressione che suggerisce una distinzione in *cives, forenses, boni homines, persone, clerici, religiose personae*, (variamente ed in diversi luoghi statuari citati) ma, probabilmente, non specificamente *mulieres*. Insomma, si nota una certa negligenza, (o riluttanza?) se così si vuole definire, della normativa nell'inserire anche il soggetto femminile come possibile responsabile di reati; reati, peraltro, che essa era assolutamente in grado di commettere. E ne commetteva, ne danno ampia testimonianza le carte giudiziarie, che offrono così il destro di attribuire anche ufficialmente alla figura femminile le caratteristiche di umanità di cui si diceva prima.

Un'ultima annotazione sulle menzioni riguardanti la figura femminile negli statuti, solo per un po' di colore. In una rubrica dello Statuto della Montagna del 1559, nel libro che tratta delle cause criminali, in relazione al reato di offese verbali sono citate per esteso le contumelie che si ritengono sanzionabili, operazione che è consueta in tutte le compilazioni statutarie. Oltre a quelle, usuali (nel senso di usualmente utilizzate) di "mentitore", "imbrogliatore", "traditore" vi sono quelle rivolte alla onorabilità della donna ed alla progenie di questa; tanto per capirsi: "puttana" e "figlio/a di puttana", usatissime non solo come ingiurie da parte maschile, ma, va detto, anche tra donne, forse non tra gentildonne. Per converso, solo in sporadici casi offese equivalenti, cioè attentati all'onore maschile, sono rivolte a uomini; tra le poche spicca un insulto che ho letto recentemente, in una inusuale forma linguistica, in uno statuto della Val di Nievole del XIV secolo³, nel quale, tra le offese verbali sanzionabili, è annoverata anche questa, proprio esclusivamente adatta all'uomo: *boçum*, cioè cornuto. E per giocare ancora con le parole: molte le donne poco onorate; pochi gli uomini il cui onore è macchiato da donne poco onorate.

Ma veniamo alle carte giudiziarie della Montagna: esse conservano documentazione di buona

² Su questa magistratura, ancora tutta da indagare, per ora si può vedere *Le carte giudiziarie della montagna pistoiese nell'Archivio di stato di Pistoia (secoli XVI-XX)*, a cura di S. Gelli e I. Pagliai, Lucca 2000, pp. 8-9; e *Inventario dell'Archivio Storico del Comune di Cutigliano*, a cura di R. Barducci, s.d., pp. 9-12.

³ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, n. 904. Statuto di Uzzano del 1339, *De pena dicentis verba ingiuriosa*, c. 13^v.

parte dell'attività di amministrazione della giustizia penale e civile esercitata dal Capitano della Montagna, che si occupava di tutti i casi che si configuravano come reati, dai più gravi, come l'omicidio e la violenza carnale, a quelli meno gravi, come la materia che in genere si riferisce ai "danni dati" e che riguarda danneggiamenti e guasti in proprietà altrui, pascoli abusivi, tagli di boschi, e così via. La quantità documentaria riconsegnata alla memoria è ingente, ma non completa o omogenea: infatti le vicende alterne che accompagnano la storia della conservazione dei documenti, gli scarti - che inopinatamente avvennero nelle età successive - ma prima di tutto anche il modo stesso di serializzazione e archiviazione, hanno creato un vero e proprio puzzle documentario, che va ricostruito con molta pazienza, eccellenti occhi e molto tempo; spesso, però, non è possibile completare tutte le immagini per la mancanza di qualche tassello. Dei 176 pezzi conservati nell'Archivio di Stato di Pistoia, ad esempio, la serie detta *Atti criminali del capitano di Montagna* conta ben 115 pezzi relativi ai soli due secoli XVI e XVII. Sotto forma di filze, fascicoli, registri, scollegati tra loro e con segni di rimando inutili perché riferibili ad altri registri, filze e carte perdute, sono compresi le registrazioni delle denunce vergate dal notaio criminale; i verbali degli interrogatori degli accusati, delle vittime e superstiti, dei testimoni; le sentenze e le multe comminate per i vari reati. Di molti procedimenti, dunque, si conserva, ad esempio, la conclusione del processo, l'emissione della condanna e l'avvenuta esecuzione senza peraltro riferire l'intero procedimento e l'escussione dei testimoni; di altri ancora si conserva la parte riguardante le denunce ed il processo, ma non quella della sentenza. Il lavoro di collazione e collegamento dei vari momenti di un atto giudiziario è perciò faticoso, arduo da realizzare, spesso senza risultato. Nonostante questo, la lettura e lo studio di queste carte permettono non solo di farsi un'idea abbastanza dettagliata del lavoro della giustizia nella montagna del 500, ma anche di reperire in qualche modo gli strumenti per delineare uno spaccato di vita sociale di grande interesse, con immagini anche di impatto sulle situazioni economiche di vita reale e domestica, sulle condizioni del diritto e della sua pratica, e riguardo alla storia che in genere si definisce di costume.

Donne e giustizia: il rapporto non è poi così difficile da trovare e le donne, in questo scorcio di luoghi montani, hanno, come anche in altre realtà di cui siano rimasti testimoni documentati, molteplici motivi per avere a che fare con giudici e tribunali. Come vittime, e si è visto, degli uomini, soprattutto di reati a sfondo sessuale, tra i quali - *o tempora o mores* - la violenza carnale, oppure relativi a quello che si definisce - con un termine che non ha più alcuna ragione giuridica di esistere - delitto d'onore, attuato per lo più dal marito per rivendicare l'onorabilità familiare e propria.

La letteratura giuridica sulla violenza carnale non muta gran che dalle disposizioni degli statuti medievali, che spesso attuavano dispositivi atti a regolare rapporti carnali non consentiti dalla legge, cioè fuori dalla regola del matrimonio, assimilando i reati di adulterio e di stupro. La casistica è varia: si prevedeva la variabile dovuta ad un consenso della donna a rapporti carnali vietati, consenso che, concesso o no, veniva sempre attestato dall'accusato; che permetteva di derubricare il reato da quello di stupro a quello di adulterio, con conseguente diminuzione della pena. Altro discrimine era lo *status* della fanciulla; illibata, sposata, meretrice. In quest'ultimo caso, ovviamente, il reato non sussisteva. Nel caso di illibatezza della parte lesa la pena, sempre pecuniaria, era ovviamente maggiore e si trattava di un vero e proprio risarcimento di danni fruito dalla donna. La legge, però, consentiva anche un'altra possibilità, offrendo una sorta di *escamotage* al colpevole, un vero e proprio antecedente della "fuitina" di sicula memoria. Se l'aggressore che aveva compiuto violenza sulla fanciulla non era sposato e la fanciulla lo gradiva, allora si poteva addivenire ad un accordo e concludere il matrimonio; se la fanciulla non gradiva l'uomo, allora costui doveva sborsare una somma aggiuntiva assai consistente, che andava a costituire la dote per la fanciulla. Ella, in tal modo, avrebbe quindi avuto maggiori possibilità, pur non più illibata, di trovare un accomodamento matrimoniale. Nelle carte del Cinquecento montano vari sono i casi in cui donne lamentano di essere state costrette carnalmente, ma la maggior parte delle questioni si risolve in composizioni del genere appena illustrato. Mutano, però, le procedure, specie nei casi nei quali il reato assumeva contorni di particolare gravità. In primo luogo, se nei secoli precedenti l'apertura di un procedimento giudiziario per violenza avveniva in seguito a querela, cioè solo ed esclusivamente per denuncia della famiglia o dei parenti maschi della donna offesa, si rileva che in questo periodo, e nei casi da noi esaminati, spesse volte il procedimento era avviato d'ufficio: il capitano, venuto a conoscenza di un reato di violenza carnale o di tentata libidine, riferitogli dal vicario o da uno dei suoi ufficiali, istruiva il caso di propria iniziativa. Un vero e proprio passo avanti nella strada della protezione dei diritti

della donna come persona, soprattutto se si tiene conto che alla gravità del reato corrispondeva una pena onerosa. Citerò, tanto per chiarire, un caso tratto da quei processi delle carte giudiziarie nel quale l'illustrazione del misfatto trascritta dal notaio del capitano dimostra anche la partecipazione della corte alla disgraziata vicenda, che si concluse con una sentenza di morte, quasi come una sorta di ordalia, una vendetta alla quale anche la mano divina, come si legge negli atti, non fu estranea.

Siamo nel febbraio del 1581⁴. Il vicario di Sambuca, Martino di Giovanni, cita in giudizio dinanzi alla corte di giustizia due abitanti della Sambuca: Giovanni di Benedetto Friano e Sabbatino di Amadore. I due, armati di archibugio a ruota e pugnale, nella notte del 20 febbraio si erano recati alla in casa di Luca di Jacopino della Sambuca, che sapevano assente, ed avevano cominciato a scassinare l'uscio. Dentro casa si trovavano Monna Agata, moglie di Luca, *Menicha di Jacopino sua cugnata, fanciulla di anni nove, et una figliolina* neonata della stessa Agata. I due malviventi menavano colpi alla porta, la donna gridava di andarsene; essi minacciavano di dar fuoco alla casa e di far del male alle donne; alla fine riuscirono a penetrare nell'abitazione: *andando detta monna Agata per mettere la stangha a detto uscio, essi di già con le spinte l'avevano aperto et erano entrati in casa; et veduto ciò detta monna Agata corse al letto et prese in collo detta sua bambina et se ne andò al fuocho, cioè presso il camino. I due spensero il fuoco per fare buio et gridavano che stesse cheta altrimenti l'abbrugierebbero in casa et gli levorno di collo la detta bambina et la gettono in terra dove per il fuoco che avevano sparso per casa si coscè in un ginocchio et in un piede et poi dettero più pugna alla detta monna Aghata dicendoli tuttavia che stesse cheta et la strassinorno per casa et la legorno et di poi l'uno doppo l'altro sforzatamente et contro la volontà di essa la conobbero carnalmente. Et fatto questo detto Giovanni se ne andò nella stalla a dormire et Sabbatino si misse a dormire in casa. I due minacciarono la donna e la bambina che se dicevano cosa alcuna delle cose fatte per loro l'amazzarebbono et le abbrugierebbono in casa; non solo, ma cominciarono anche a vantarsi di non esser nuovi a tali atti e di averla anche passata liscia, dicendo detto Giovanni che avevano fatti degli altri carnasciali e che era stato altre volte per simili cause in carcere perché non era stato impiccato. Et detto et fatto quanto di sopra la detta monna Aghata et la detta sua bambina in collo se ne fuggì a casa di Casotto di Carlino suo vicino. Una volta in salvo, venuta la giustizia a conoscenza del fatto, venne istruito il procedimento penale per le predette cose detti inquisiti commesse et perpetrate in grave danno dell'honore detta della monna Agata et, naturalmente, di detto Luca suo marito. La sentenza fu pronunciata a metà del mese di giugno e stabilì che i due fossero messi a morte; di seguito si ordinò l'esecuzione della sentenza su Sabbatino. L'altro, Giovanni, era già morto, essendo rimasto ucciso da un colpo di archibugio il mese prima, come annota il notaio: *quanto a Giovanni, per esser morto sendo stato castigato dalla man di Dio, circumdiamo il processo.* Come si vede la crudeltà del fatto e la gravità non solo dell'effrazione ma anche dello scherno con il quale era stata minata la dignità della donna (oltre che l'onore del di lei coniuge) rappresentavano validi motivi per condurre la corte a sentenza esemplare.*

Altre donne risultano invece vittime della violenza del marito, colpa che spesso veniva sanzionata in modo lieve, configurandosi come reato di litigi ed alterchi o violenze a mani vuote, secondo la definizione giuridica, quindi punibili solo con ammende, più o meno consistenti. Altri episodi di violenza fisica a danni di donne sole, in genere percosse, anche se non sempre la narrazione lo dichiara risultano casi di tentata violenza domestica o di soprusi a scopo intimidatorio; tutti vengono adeguatamente puniti con pene pecuniarie, ma in qualche caso, quando l'aggressione risulta particolarmente pesante, anche con pene corporali, come i tratti di corda, in genere due, da applicarsi sulla piazza del Comune.

Quando però quello che in altri casi era inteso come alterco coniugale si trasformava in premeditato delitto, seppur per causa di onore, allora di nuovo il capitano applicava la massima sanzione. Così avvenne nel caso di un tale Bartolomeo di Nanni da Lizzano che il 30 di maggio 1582 premeditadamente accoltellò la moglie Antonina procurandole numerose ferite. Così il verbale: *di quattro ferite nel braccio destro et cinque nel viso dalla banda sinistra, una nel collo, una nella poppa ritta, un altro nel petto, due nel braccio sinistro, una nella schiena et una su la spalla destra, tutte di punta con perforazione di carne et effusione di sangue.* Ma le ferite, per quanto numerose (ben sedici le coltellate inferte alla donna che cercava evidentemente di fuggire come provano i colpi alla schiena e alle spalle) non furono mortali, tanto che la povera Antonina poté rifugiarsi presso la madre per farsi curare. Il marito, che era fuggito per evitare di essere raggiunto dalla giustizia, dopo aver saputo che la moglie era ancora

⁴ ASP, Capitano della Montagna, Atti criminali 18, 1582, cc. 21^v-23^r.

viva, dopo una settimana si precipitò a casa della suocera per finire l'opera: trovata la moglie a letto convalescente, la colpì con uno *scuriccio*, una piccola scure, ché, evidentemente, il coltello non era bastato e le menò un fendente in capo per *la qual ferita la notte del detto giorno detta monna Antonia si morse et miserabilmente finì la vita sua*. Dunque al delitto in sé, alla premeditazione di esso, come riferito nella fase inquisitoria, si aggiunse come aggravante la reiterazione del reato; e siccome spesso la giustizia era una somma algebrica di pene, la somma delle pene che toccò al tal Bartolomeo fu la massima: la confisca di tutti i beni e la pena di morte.

Vittime dunque sì, le donne, ma sembra che esse trovino, in qualche modo ed almeno nei casi più gravi, protezione nella giustizia. Le decisioni della corte criminale si attenevano infatti alle leggi, ma talvolta si decifra tra le righe dei verbali di alcuni procedimenti anche un atteggiamento di interesse e di evidente intenzione a proteggere questi soggetti più deboli, gli anelli meno forti della catena sociale. Così come sembra emergere dal caso di Lena, una vedova di Popiglio, che, stanca di essere continuamente derubata perché nella sua casa non c'erano uomini che la proteggessero, una notte del 1582 passò energicamente all'azione: sorpreso un ladro in casa propria *se lo carichò*, cioè lo aggredì, facendogli cadere tutta la refurtiva ma anche strappandogli via un pezzo del ferraiolo, cioè del mantello. Trionfante mostrò in tribunale il pezzo di stoffa come prova irrefutabile del crimine commesso dal ladro, ma la corte, nonostante ciò, si trovò costretta ad assolvere l'imputato perché non vi erano testimonianze di altre persone che potessero sostenere l'occasione nella quale il reperto era stato procurato. Comunque, a dimostrazione della malavoglia con la quale tale sentenza fu emessa, la corte assolse Lena dalle spese del processo, che ella, come querelante a torto, avrebbe dovuto sostenere; in definitiva, una sorta di risarcimento per una decisione consapevolmente inadeguata ma inevitabile⁵.

Ma le donne, si è detto in apertura, erano anche colpevoli. Dalla lettura di questi documenti sembra che i reati di cui esse si rendevano colpevoli si possano iscrivere nella categoria dei reati minori, configurandosi tutti, o per lo meno la maggior parte di essi, come disturbo alla quiete pubblica. Insomma, le donne si azzuffavano, organizzavano spesso affollati alterchi, si lasciavano coinvolgere in baruffe e si offendevano con quella tipicità fantasiosa delle ingiurie femminili. Certe volte, però, le protagoniste delle scene giudiziarie della montagna passavano all'azione, ed anche non proprio delicatamente, come invece ci si sarebbe aspettato da quello che da tempo immemorabile è definito "gentil sesso". Armate di bastone tre gavinanesi compirono una vera e propria spedizione punitiva contro una sola donna, rea di chissà quali pettegole insinuazioni, forse una ladra di mariti o di innamorati o presunti tali (il verbale del processo non lo dichiara): le tre, i cui leggiadri nomi non corrispondono alle loro azioni, Orsola, Diamante e Pasqua, fuggirono dopo l'aggressione, lasciando la malcapitata sola e dolorante in mezzo alla strada. Chiamate in causa dalla vittima le tre negarono; nessuno aveva visto, la testimonianza della povera bastonata non bastò e le tre gentili signore uscirono assolte per mancanza di prove⁶. Niente di nuovo sotto il sole. Giustizia uguale per tutti: uomini e donne.

Ma, come si è accennato, la maggior parte delle zuffe in cui le donne si trovavano coinvolte erano liti verbali, talvolta accompagnate da percosse a mani nude, tirate di capelli o scambi di cortesi epiteti come *gallina*, *bagascia trista et spiritata*. Questi episodi, sottoposti a giudizio, finivano spesso - probabilmente per buona pace di tutti - con un niente di fatto. La corte sentenziava che, nonostante tutta la buona volontà, non c'erano prove e tutte se ne tornavano assolte alle loro case. Verosimilmente quella di una generale assoluzione per mancanza di prove o per non sussistenza del reato appariva la via migliore per non suscitare, con sentenze esemplari, una serie di faide che, oltre le donne, avrebbero inevitabilmente coinvolto anche i maschi di famiglia ed avrebbero finito per minare la civile - si fa per dire - convivenza nelle piccole comunità locali.

Quando, però, pur avendo come protagoniste donne altercanti, si configurano i casi di reati di sangue previsti dalla legge, allora la giustizia colpisce, così come è giusto che sia. Francesca del Riccio da San Marcello, che nel 1575 ferì a sangue con un coltello due donne con le quali era venuta a diverbio, fu condannata a 6 mesi di Stinche, cioè di carcere⁷. *Dura lex sed lex*.

Questa serie di casi, scelti a campione tra molti altri analoghi e simili che compaiono nel reperto-

⁵ *Ibidem*, c. 35^r.

⁶ ASP, *Capitano della Montagna, Atti criminali*, 18, 1581, cc. 62^{r-v}.

⁷ *Ibidem*, *Atti criminali*, 16, c. 34^r.

rio delle carte giudiziarie della Montagna, può essere considerata come indicatore del fatto che esiste una possibilità reale, nonostante la documentazione presenti una serie di lacune non indifferenti, di tracciare un quadro significativo della giustizia nel Cinquecento delle nostre montagne; non soltanto in riferimento all'effettiva applicabilità delle leggi vigenti, ma anche come elemento segnalatore di fatti di costume e di attitudine al delinquere che possono dare interessanti spunti per una più approfondita conoscenza della società del tempo; molti di questi spunti andranno sviluppati, ma in generale sembra abbastanza chiaro che l'esercizio della giustizia tendeva a condannare i comportamenti devianti che causassero sofferenze materiali e personali, fossero essi commessi da maschi o da femmine; la stessa giustizia cercava invece di comporre e sedare con il minimo incomodo quegli atteggiamenti la cui peculiarità era legata alle caratteristiche di un disagio normale nella vita di una collettività. Insomma, una giustizia che era presente e che cercava di regolare l'andamento della convivenza civile, così come era suo compito, pur con i limiti di discriminazione di genere collegati alla società stessa, di cui si è detto.

Terminerò con un gustoso episodio le cui protagoniste sembrano dimostrare che non tutti i reati erano proprio efferati; anzi sembra proprio che talvolta il comico abbia il sopravvento sul tragico, perfino in un tribunale di giustizia del 500. La vicenda ha inizio con il crimine commesso da Sandra di Bartolomeo da Cutigliano che, nel 1575, trovando per l'ennesima volta il porco della sua vicina Chiara al pascolo nella sua proprietà, decise di sospendere l'alimentazione gratuita della bestia e la uccise, andando poi a depositarne la carcassa, per dispetto, sotto la finestra della proprietaria. Costei, indignata per l'affronto subito, presentò denuncia cosicché si addivenne al processo: le due donne si accusarono a vicenda; poi, quando il giudice chiese di visionare il corpo (è il caso di dirlo) del reato, Chiara candidamente confessò che, dopo aver trovato il suo porco morto sotto la finestra, lo aveva fatto *insalare* e se lo era mangiato. Sandra, per quanto inequivocabilmente colpevole, fu assolta per mancanza del corpo del reato⁸. *Nihil sub sole novi*.

⁸ *Ibidem*, c. 6^r.